

12.2.10

ALESSANDRO PACE

***Leopoldo Elia: il metodo dello studioso, la fermezza dell'uomo pubblico*** \***1. *Elia, studioso e uomo pubblico***

«Chi volesse rintracciare una caratteristica comune e pressoché costante dell'opera lungamente svolta da Leopoldo Elia, durante una buona parte del secondo Novecento, potrebbe coglierla nei collegamenti fra l'attività dello studioso e l'azione dell'uomo pubblico, esplicitata ai più diversi livelli e nelle sedi più varie; sicché la prima ha illuminato ed arricchito la seconda, e viceversa. In altre parole, la sensibilità costituzionalistica ha sempre consentito ad Elia di guardare alle concrete vicende costituzionalmente rilevanti, adottando una prospettiva di lungo periodo e di larga portata, specialmente nel senso comparatistico; mentre le nozioni acquisite dall'interno, frequentando il mondo politico italiano ed inserendosi - volta per volta - in molteplici apparati statali e non statali, gli hanno spesso fornito la materia prima e gli spunti delle sue ricerche». Così esordiva Livio Paladin nella sua penetrante e bellissima presentazione degli *Studi in onore di Leopoldo Elia*, Milano, Giuffrè, 1999, p. XI.

I saggi ripubblicati nella raccolta che oggi viene presentata - curata con affetto e competenza dal prof. Marco Olivetti, al quale va la gratitudine di noi tutti anche per l'utilissima divisione in paragrafi, la relativa intitolazione e l'aggiunta di note bibliografiche - costituiscono la conferma sia dei «collegamenti fra l'attività dello studioso e l'azione dell'uomo pubblico, esplicitata ai più diversi livelli e nelle sedi più varie», sia del reciproco arricchimento delle attività di studioso e di uomo pubblico.

**2. *Il metodo scientifico***

Il metodo scientifico di Elia, nel quale il profilo politico dei problemi è inscindibile da quello giuridico e viceversa, è ormai largamente condiviso, mentre non lo era affatto all'epoca dei primi scritti di Elia (in cui quel metodo era da lui già chiaramente seguito).

Invece, che la separazione tra diritto e politica (e l'insensibilità per i problemi reali) fosse una caratteristica pressoché generale - pur con importanti eccezioni - è dimostrato, oltre tutto, da ciò, che tale separazione perdurava ancora nel 1970 e costituì anzi una delle ragioni della nascita della rivista *Politica del diritto* (1970), come è facile rilevare dalla lettura dell'editoriale di apertura del primo numero.

---

\* Relazione letta il 3 febbraio 2010, presso la Camera dei deputati, Palazzo di San Macuto, Sala del Refettorio, in occasione della presentazione del volume di **Leopoldo Elia**, *Costituzione, partiti, istituzioni*, il Mulino, Bologna, 2009.

Come detto, quella separazione era invece tranquillamente rifiutata da Elia sin dai primi articoli apparsi nel 1949 su *Cronache sociali*. Sin da allora Elia dava per scontato che diritto e politica fossero i lati della stessa medaglia - la vita delle istituzioni - e che ogni traguardo conseguito in sede giuridica avrebbe immancabilmente spiegato conseguenze anche politiche (e viceversa); e quindi il giurista dovesse aver sempre presente le conseguenze politiche delle sue ricostruzioni giuridiche, come uno dei Suoi due grandi maestri, Carlo Esposito, già allora ripetutamente, ancorché implicitamente, andava avvertendo; e come lo stesso Elia avrebbe comprovato ventun anni dopo, nel paragrafo iniziale della sua opera più famosa - la voce *Governo (forme di)* del 1970 -, osservando che l'identificazione degli elementi giuridicamente rilevanti ai fini dell'individuazione delle forme di governo serve *ad jubendum* e non solo *ad docendum*.

L'inscindibilità, in Elia, del profilo giuridico dal profilo politico - tipico del pensiero dell'altro Suo grande maestro, Costantino Mortati - è del resto evidente già dalle prime parole del saggio *Possibilità di un mutamento istituzionale in Italia* (in *Cronache sociali* [1949], ora in questa *Raccolta*, p. 9 ss.). Sta di fatto che Leopoldo, nel sottoporre a garbata ma ferma critica un'affermazione contenuta in un importante discorso tenuto da Alcide De Gasperi il 15 maggio di quello stesso anno - nel quale era stato affermato che l'irrivocabilità della forma repubblicana, se indiscutibile dal punto di vista politico, non lo era altrettanto dal punto di vista giuridico -, avvertiva come «la riserva giuridica attenua(ss) o toglie(ss) addirittura limpidezza di colore all'affermazione politica». Dopo di che Leopoldo dimostrava, giustamente, anche l'inesattezza giuridica della tesi della modificabilità della forma repubblicana in forza della previa modifica dell'art. 139 Cost., tesi poi generalmente rifiutata.

Ho ricordato poco fa il 1970, come l'anno del primo numero di *Politica del diritto* il cui editoriale di apertura stigmatizzava l'incapacità della scienza giuridica «di guardare con occhi critici alla realtà». Ma il 1970 è anche l'anno di pubblicazione della voce *Governo (forme di)* (in questa *Raccolta*, p. 161 ss.), opera nella quale Elia, sempre sensibile alla realtà che lo circondava (e quindi ai profili giuridici dei fatti politici), affermava - demolendo così un punto fermo della dottrina costituzionalistica (e della dogmatica tradizionale) - che nello studio delle forme di governo «non è possibile (né in funzione conoscitiva né in funzione prescrittiva) prescindere dal contesto partitico in cui si iscrivono le formule organizzative dei rapporti tra esecutivo e legislativo». L'ampiezza dello spazio dedicato a questo aspetto metodologico della voce, dimostra che Leopoldo, assumendo che il sistema dei partiti condizionava il funzionamento della forma di governo<sup>1</sup>, era ben consapevole di aprire un capitolo nuovo del diritto costituzionale, andando oltre quanto in precedenza argomentato dallo stesso Mortati<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Che questa fosse la tesi di Elia nella voce del 1970 mi è sempre sembrato chiaro, già prima delle precisazioni dello stesso **L. Elia**, voce *Forme di Stato e di governo*, vol. III, Milano, Giuffrè, 2006, p. 2600.

<sup>2</sup> V. la nota 17 della voce. **C. Mortati**, *Note introduttive a uno studio sui partiti politici*, negli *Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando*, vol. II, Padova, 1957, p. 142, riteneva invece che la nostra Costituzione, non

L'inscindibilità del profilo giuridico da quello politico dei problemi non ha però mai implicato, in Leopoldo, un'accettazione senza riserve della «necessaria convergenza tra le istanze sociologiche, politiche e giuridiche nella ricerca costituzionalistica» quale era stata in precedenza «ottimisticamente apprezzata» da Mario Galizia nel saggio sui *Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale* del 1963. Nella relazione messinese del 1981 su *Cinquant'anni di esperienza giuridica in Italia*, anch'essa riportata in questa raccolta (ma col diverso titolo *La scienza del diritto costituzionale dal fascismo alla Repubblica* [1981], p. 317 ss.), Leopoldo sottolinea infatti la necessità di distinguere metodologicamente le trattazioni di *constitutional law* da quelle di *government*, con una netta presa di distanza sia nei confronti degli studiosi italiani di *political science*, rei, per Elia, di preferire la polemica riformatrice a compiute ricostruzioni, sia nei confronti di taluni costituzionalisti, rei di applicare anche al *constitutional law* metodi buoni solo per studi di *government*.

Il vero è che Leopoldo Elia è sempre stato “giurista” e, per quanto “vicino” ai politologi, non si è mai confuso con loro. Ciò è dimostrato dal fatto che, anche nelle sue opere di *government*, non ha mai trascurato il dato normativo e il profilo del «dover essere», tipico del giurista: anzi lo ha tenuto sempre nella massima considerazione, tanto più se formalmente costituzionale purché - ma questo è ovvio - il tema affrontato ne richiedesse la considerazione (il che, ad esempio, non accade quando si debba descrivere una situazione di fatto - ad es. un dato assetto di potere - e le norme, in tale contesto, non vengano in rilievo come tali, bensì come meri fatti).

### 3. L'attenzione per il dato normativo

Dell'attenzione di Leopoldo per il dato normativo se ne ha la conferma, pur con questa riserva, in tutti i saggi ripubblicati in questo volume, a partire dai primi due scritti esplicitamente dedicati, rispettivamente, all'interpretazione dell'art. 139 e degli artt. 94 e 95 Cost.

E così deve dirsi anche per il terzo saggio - intitolato *Appunti sulla formazione del Governo* (in questa *Raccolta*, p. 25 ss.) - nel quale lo scarno enunciato costituzionale del secondo comma dell'art. 92 («Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri») è al centro delle sue riflessioni, tese ad offrire un'interpretazione antipresidenzialista dell'anzidetta disposizione costituzionale, che viene scandagliata da Leopoldo da ogni possibile lato, venendo da lui giustapposta alla prassi statutaria, a quella britannica e a quella francese della IV Repubblica nonché analizzata alla luce delle

---

inserendo i partiti nell'organizzazione di governo, come invece l'art. 21 GG, implicherebbe l'impossibilità di «contenere la funzione del partito nell'ambito degli elementi costitutivi della forma di governo». Ciò non di meno il sistema dei partiti inerebbe alla forma di governo, pur non risolvendosi in esso. Per Mortati il sistema dei partiti si connetterebbe invece con la complessiva forma dello Stato. Sul ruolo dei partiti nella forma di governo, sempre secondo Mortati, v. anche **L. Elia**, *La forma di governo e il sistema. Appunti su Mortati*, questa *Raccolta*, p. 385.

formule variamente utilizzate negli atti di incarico e nei decreti di nomina sia statuari che repubblicani.

E se ne ha la conferma anche nella voce *Governo (forme di)*, nel cui cruciale quarto paragrafo Elia espone la sua tesi, secondo la quale il «sistema dei partiti» «entra nel sistema presupposto dalle norme costituzionali» rilevanti per l'individuazione della forma di governo, non solo *ad docendum* ma anche *ad jubendum*, e quindi con valore prescrittivo.

Ed eguale attenzione al dato normativo Elia rivolge anche nelle relazioni ai due convegni DC di San Pellegrino Terme e di Cadenabbia, entrambe riportate in questa *Raccolta*, rispettivamente, p. 77 ss. e p. 115 ss. di cui leggerò alcuni brani anche perché essi, nel mentre evidenziano la coerenza intellettuale e l'impegno civile del Nostro, ne testimoniano la franchezza e la fermezza con le quali si rivolgeva ai colleghi di partito, inverando così, col suo comportamento, quanto egli avrebbe teorizzato anni dopo, e cioè che il partito deve necessariamente «tollerare, se non promuovere, una certa dose di anticonformismo», perché la soddisfazione cui aspirano i migliori tra gli intellettuali impegnati in esso non è data dalle prebende, più o meno lucrose, ma dalla partecipazione disinteressata «al processo di decisione politica» (così in *Animazione, istituti e forme dello Stato democratico*, relazione, tenuta nel 1974, al Corso di aggiornamento culturale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in questa *Raccolta*, p. 287)

Ebbene, sia nella prima relazione (su *Realtà e funzioni del partito politico: orientamenti ideali, interessi di categoria e rappresentanza politica*), sia nella seconda (su *L'attuazione della Costituzione in materia di rapporto tra partiti e istituzioni*), Elia affronta il problema del significato dell'art. 49 Cost. e delle conseguenze pratiche discendenti dall'interpretazione proposta.

In quest'ottica Leopoldo, nella prima delle due relazioni (del 1963), respinge dapprima le accuse alla partitocrazia, mosse allora soprattutto da Giuseppe Maranini, che rischiavano di negare lo stesso ruolo essenziale del partito politico; critica, poi, il ricorso a riforme legislative come approccio «illuministico» di politica costituzionale (anche qui Leopoldo non manca di avvertire che «(s)e c'è un terreno su cui andare cauti è quello delle analogie tra partiti e tra sistemi di partiti: non si può parlare di partiti in astratto, ma bisogna arrivare al *parti situé*, al partito situato nel quadro particolare in cui storicamente vive ed opera»: *Realtà e funzioni del partito politico*, p. 85); sottolinea infine: che il vero problema dei partiti democratici è quello della legittimazione di fronte all'opinione pubblica; che il partito paga le sue colpe «in termini di depoliticizzazione con la disaffezione degli iscritti»; infine che l'immagine di partito che andrebbe proposta al Paese è quella di «un partito che (...) si presenta aperto nei suoi quadri alla società italiana, che sa prescindere, nella utilizzazione delle competenze e delle capacità, dalla presentazione della tessera, che prende il suo bene dove lo trova; un partito che a tutti i livelli si apre ai nuovi esponenti della società civile e tenta di recuperare il ritardo che ha nei confronti di questa» (*Realtà e funzioni del partito politico*, p. 106).

#### 4. *La relazione di Cadenabbia*

Nella successiva relazione di Cadenabbia (del 1965) Elia tratteggia le varie fasi della vicenda democristiana. Dopo aver ricordato gli importanti obiettivi raggiunti nella prima fase, corrispondente alla prima legislatura repubblicana (1948-53), Elia così si esprime, rivolgendosi alla platea democristiana: «A questa fase subentra una situazione (...) che invece chiamerei del «partito di occupazione». La Democrazia cristiana occupa lo Stato, occupa pezzi di Stato, senza avere più o avere nella stessa misura la legittimità che derivava dal periodo in cui venivano compiute le grandi opzioni, che era quello della mobilitazione. E in questo periodo della occupazione dello Stato nascono i pericoli di violazione dell'art. 49 della Costituzione. L'art. 49 della Costituzione, a mio avviso, non tanto è violato per mancanza di una disciplina legislativa che garantisca il metodo democratico interno, ma è trasgredito quando il partito esce fuori dai confini che l'art. 49 stesso gli traccia. Il partito non può entrare, come in alcuni casi è entrato, nella vita amministrativa dello Stato, non può uscir fuori da quella che deve essere l'attività di indirizzo politico sia in sede centrale che in sede locale, altrimenti perde di legittimità, altrimenti procede ad una mera occupazione di carattere usurpativo: non è un partito legittimato ma è un partito occupante. Questo è il punto di cui ci dobbiamo rendere conto per capire il distacco che separa la classe politica, in questo momento, dalla opinione pubblica e dal Paese: se non riusciamo a passare ad una terza fase, dal partito di occupazione al partito di partecipazione, se non riusciamo a fare questo salto, non riusciremo a risolvere il problema della democrazia italiana...» (*L'attuazione della Costituzione*, p. 134).

E aggiunge, di lì a poco: «Se è così, si impone un tipo di partito assai diverso dall'attuale - secondo un disegno che si era cominciato a delineare già a San Pellegrino, ma che è rimasto sinora lettera morta - e sulla realizzazione del quale è lecito nutrire i dubbi più seri: un partito aperto, che perde la protervia mollettista<sup>3</sup> di alcuni dei suoi dirigenti; un partito cioè in cui ci sia una esatta valutazione della dimensione politica nella società moderna» (*L'attuazione della Costituzione*, p. 134 s.).

Le affermazioni di Elia ebbero una generale risonanza, anche se scarso seguito nella prassi del partito. Basti ricordare che nel 1976 Ruggero Orfei pubblicò, con l'editore Longanesi, il libro *L'occupazione del potere. I democristiani '45/'75*, il cui titolo dichiaratamente si ricollegava alle affermazioni di Elia a Cadenabbia.

Di quella importante relazione non si può sottacere né la drastica valutazione etico-politica né la susseguente profetica affermazione prospettata poco prima: «...i partiti, ed in ispecie i partiti che sono al Governo, non sono più in grado di conciliare quelle funzioni di rappresentanza e di mediazione tra il pluralismo sociale e l'autorità statale, che corrispondono alla loro vocazione di fondo; i partiti, e, in particolare, dato che qui siamo in Italia, la Democrazia cristiana, non sono più capaci di rispondere al

---

<sup>3</sup> Dal nome di Guy Mollet, *leader* dei socialisti francesi e presidente del Consiglio durante la Quarta repubblica.

loro compito essenziale. E questa è una critica che effettivamente ci deve preoccupare dal profondo, perché noi non siamo ancora, checché se ne dica, nel pieno di una crisi costituzionale. La crisi costituzionale potrà venire, dipenderà da noi che venga o non venga. Se noi non siamo in grado però di vedere i nostri mali e di porvi rimedio, è certo che sarà difficile evitare in futuro questa crisi» (*L'attuazione della Costituzione*, p. 131).

Sull'art. 49 Cost. Elia tornerà nel 1988. In piena coerenza con quanto detto nel 1965, egli ricorderà, nella relazione ad un convegno di studi del gruppo parlamentare DC della Camera dei deputati quando a Cadenabbia aveva «contrapposto una tendenza presente in tutti i partiti (e non solo nel nostro) a diventare partito di “occupazione”, nello Stato e nella società, ed una tendenza ad essere partito di “ispirazione” secondo il modello dell'art. 49 della Costituzione» (*Per una democrazia di investitura e di indirizzo. Proposta per un riordino istituzionale possibile*, in questa *Raccolta*, p. 363 ss.). A quanto detto 23 anni prima egli ora aggiunge: «Da allora le cose sono peggiorate perché, specie dopo il 1976, alcune leggi hanno assai impropriamente ampliato la possibilità per i partiti di designare i titolari di cariche amministrative, agevolando straripamenti in chiaro contrasto con l'art. 49».

##### 5. Leopoldo Elia, cattolico, ma giurista laico

A questo punto sarei tentato di individuare i *leit motiv* della produzione scientifica di Elia, e ce ne sono di interessantissimi, tra cui:

- l'esistenza di principi costituzionali immodificabili, affermata nel primissimo saggio sulla *Possibilità di un mutamento istituzionale in Italia*, che viene ripresa, dopo quasi sessant'anni, nel saggio *I principi supremi presi sul serio* apparso nel 2008 negli *Studi in memoria di Vittorio Sgroi*, e in via eccezionale ripubblicato nel n. 3 del 2009 di *Giurisprudenza costituzionale* (ma v. anche la voce *Forme di Stato e di governo*, nel *Dizionario di diritto pubblico*, cit., p. 2599);
- la ricorrente sottolineatura del valore in sé rappresentato dalla Parte seconda della Costituzione (*Cultura e partito alla Costituente: le basi della democrazia repubblicana* [1981], in questa *Raccolta*, p. 308; *La scienza del diritto costituzionale dal fascismo alla Repubblica* [1981], ivi, p. 323; *La forma di governo nell'Italia odierna* [1991], ivi, p. 397);
- la preferenza, per il nostro ordinamento, per la forma di governo parlamentare - per il cui suo ottimale funzionamento egli però riteneva necessaria un'adeguata legislazione elettorale (*Per una nuova forma di governo parlamentare* [1991], p. 423; non quindi la legge n. 270 del 2005, che «si pone in contrasto con l'esigenza di radicamento del personale parlamentare»: *La forma di governo*, in M. Fioravanti (cur.), *Il valore della Costituzione*, Laterza, Bari-Roma, 2009, p. 72), pur non escludendo effetti positivi, ancorché marginali, derivanti dalle riforme legislative e soprattutto regolamentari (*Il Governo come comitato direttivo del Parlamento* [1951], p. 16; *La forma di governo e il sistema. Appunti su Mortati* [1990], p. 394), nonché,

negli ultimi tempi, anche costituzionali (la sfiducia costruttiva: *La forma di governo*, p. 74).

Ritengo però di non poter approfittare oltre della vostra pazienza, e di dover piuttosto sottolineare un aspetto fondamentale di Leopoldo Elia come uomo, che però - a mio avviso - ha spiegato conseguenze determinanti su tutta la sua opera di giurista.

Elia, cresciuto in ambiente cattolico, aveva militato da giovane nell'Azione Cattolica e nella FUCI ed era profondamente religioso. Il suo era un cristianesimo forte, dal quale nasceva l'impegno etico "di testimonianza", che si risolveva, tra l'altro, in un certo modo di rapportarsi con il suo prossimo. Lo dice Lui stesso, nel 1974, in un'impegnativa relazione ad un corso di aggiornamento culturale all'Università Cattolica del Sacro Cuore, quando afferma che «in talune questioni il politico di ispirazione cristiana riuscirà a caratterizzarsi; in molte altre non potrà fare cose diverse da quelle che potrebbe compiere un politico anglosassone o americano al di fuori di partiti di matrice cristiana, perché le esigenze della società, di questa società contemporanea tendono largamente ad unificarsi. Quindi conteranno molto non solo le cose fatte, ma anche il come saranno fatte, chi le farà e, diciamo, lo stile di chi le farà» (*Animazione, istituti e forme dello Stato democratico*, p. 296).

Perciò quando Leopoldo, nei suoi interventi riportati in questo volume, cita la «Democrazia cristiana», quel «cristiana», per Lui, non è un aggettivo qualsiasi. Da un lato, esso qualifica un particolare modo d'essere della democrazia (v. ad es. *L'attuazione della Costituzione in materia di rapporto tra partiti e istituzioni*, cit., p. 132; *Animazione, istituti e forme dello Stato democratico*, p. 275 ss.) - e quindi il "personalismo" (*Cultura e partiti alla Costituente: le basi della democrazia repubblicana* [1981], in questa *Raccolta*, p. 302) e una peculiare concezione dell'intervento statale nell'economia (*Animazione*, p. 282) e della socializzazione del potere (*L'attuazione della Costituzione*, p. 139) -, dall'altro implica uno specifico impegno per una effettiva moralità (*Animazione*, p. 295). Accennando al "ritiro" di Dossetti dall'impegno politico quotidiano - quando questi, avvedendosi che l'ispirazione cristiana non sarebbe stato il lievito dell'azione della DC, preferì la separazione del piano religioso da quello politico anziché la loro convergenza -, Leopoldo afferma non a caso, e con orgoglio: «Chi non è cattolico non può comprendere questa vicenda».

Leopoldo - cattolico quanto a fede religiosa, ma laico in quanto giurista - era consapevole della «tendenza propria della società contemporanea a non tutelare con mezzi giuridici taluni valori etico-religiosi» (*Animazione*, p. 289). Di qui sia le sue perplessità nei confronti della tesi della «finalizzazione delle libertà», cara al dossettismo (*Cultura e partiti alla Costituente*, p. 305), sia la sua preoccupata sensibilità per le ragioni "degli altri", e cioè dei non credenti.

Questa preoccupata sensibilità egli la manifestò ripetutamente, e da ultimo nell'importante relazione di apertura del Convegno del 2007 dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, intitolato a *I problemi pratici della laicità agli inizi del*

*secolo XXI*. In essa Leopoldo, con la consueta semplicità e modestia, ma con fermezza (che Leopoldo fosse un “mite” è una favola messa in giro da chi si adagiava sulle apparenze esteriori!...), fece un esplicito riferimento fortemente critico all’«interventismo anche politico di carattere identitario» esercitato dalle gerarchie vaticane con riguardo alle unioni di fatto, con riguardo al temuto «eccesso di omologazione» della confessione cattolica alle confessioni acattoliche e con riguardo alle questioni eticamente sensibili dell’inizio-vita e della morte (*Introduzione ai problemi della laicità*, in Associazione italiana dei costituzionalisti, *I problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Padova, Cedam, 2008, p. 9 ss.).

Sulle questioni eticamente sensibili Elia indicò taluni possibili criteri per superare le contrapposizioni: l’utilizzo di una legislazione di tipo “facoltizzante”<sup>4</sup> (obiettivamente, la più rispettosa delle ragioni “degli altri”); la possibilità dell’interessato di ricorrere all’obiezione di coscienza; la rilevanza giuridica, nella specie, della dignità umana, del principio di ragionevolezza e del «diritto a non essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».

E concluse con una sottolineatura di grande rilievo morale da cui traspare la ricorrente sua preoccupazione per le ragioni “degli altri”: qualora, per risolvere gli anzidetti problemi, fosse davvero ineludibile l’intervento legislativo, «le votazioni parlamentari in queste materie sensibili dovrebbero essere slegate dalla disciplina di voto richiesta dai capigruppo: non dimenticando che le leggi vanno fatte per i credenti e per i non credenti e che le leggi facoltizzanti (...) sono di norma le più adatte ad una società pluralistica e multiculturale».

---

<sup>4</sup> La funzione c.d. permissiva (o facoltizzante) del diritto, in alternativa alla imposizione di doveri ed obblighi, era stata prospettata dal giovanissimo **C. Esposito**, appena trentenne, nei *Lineamenti di una dottrina del diritto*, Padova, Cedam, 1932, p. 44 ss.